

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 3/2021/EL depositata in data 01/02/2021

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 171/2020, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, che ha denegato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente con la deliberazione n. 16/2018, assunta dal commissario straordinario con i poteri del Consiglio del Comune di Decollatura.

RICORRENTE:

Comune di Decollatura, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Catanzaro - Ufficio territoriale del Governo.

QUESTIONE RISOLTA: un'analisi fondata su una visione dinamica del piano di riequilibrio non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nel piano stesso e nei successivi documenti contabili dell'ente.

Riferimenti normativi: *D.L. n. 35/2013; D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):* art. 243-bis; art. 243-quater.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 31/2019/EL; sent. n. 15/2019/EL; sent. n. 24/2018/EL; sent. n. 8/2018/EL; sent. n. 38/2015/EL; sent. n. 34/2015/EL; sent. n. 34/2014/EL.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno dichiarato infondato e respinto il ricorso sulla base della evidente e concreta circostanza che <<**Nel caso in esame, la Sezione regionale ha negato l'approvazione del piano di riequilibrio adottato dal Comune sulla base di un giudizio concernente, ancor prima che l'attendibilità delle misure di ripiano, proprio la determinazione della massa passiva iniziale di cui è accertata la non corretta e completa quantificazione**>>, aggiungendo che <<**Si tratta di una serie di precise e puntuali irregolarità gestionali e incongruenze contabili accertate dalla Sezione regionale di controllo all'esito di una scrupolosa indagine sulla situazione economico finanziaria dell'ente in un arco pluriennale, rispetto alle quali il Comune ricorrente non ha effettuato specifiche contestazioni o fornito decisive precisazioni**>>, pertanto <<**In assenza di queste ultime il giudizio di non congruità del piano di riequilibrio per incertezza della massa passiva iniziale espresso dalla Sezione regionale appare al Collegio fondato e del tutto coerente con le risultanze istruttorie**>>.

Il giudice contabile, dunque, ha ribadito anche in questa vicenda il principio più volte affermato della <<**necessità di una visione dinamica della condizione economica e finanziaria dell'ente che porti a considerare le variazioni migliorative o peggiorative eventualmente intervenute tra il momento della programmazione del riequilibrio e quello della verifica della sua congruità**>>, precisando a tal riguardo che <<**un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e**

sull'attendibilità dei dati contabili indicati nel piano di riequilibrio e nei successivi documenti contabili dell'ente>>.

ABSTRACT

In tema di valutazione della veridicità e dell'attendibilità dei dati contabili, presenti in un piano di riequilibrio finanziario, le Sezioni riunite hanno confermato l'inattendibilità complessiva del piano adottato dal Comune ricorrente, precludendo qualsiasi giudizio positivo sulla sua sostenibilità.

Le argomentazioni poste alla base di tale decisione risultano essere tutte di carattere pratico, dovendosi considerare le variazioni contabili migliorative o peggiorative intervenute e riportate dall'ente locale.

In particolare, si afferma, da un lato, che *<<L'impossibilità di considerare realizzati i risultati attesi dal piano è ulteriormente dimostrata dal mancato riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio rispetto ai quali, come accertato nella deliberazione impugnata, non sono stati nemmeno forniti accordi transattivi atti a confermarne la rateizzazione secondo la tempistica programmata; circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto comportarne il computo integrale nel risultato di amministrazione di ciascun esercizio ad ulteriore peggioramento dei disavanzi e che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, varrebbe di per se sola ad escludere la congruità del piano di riequilibrio (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 38/2015/EL ove si afferma che "il mancato accordo con i creditori non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità")>>.*

Dall'altro, secondo sempre il *dictum* del Collegio giudicante, *<<Non assume parimenti rilievo, a favore della pretesa sostenibilità del piano, la giacenza di cassa libera di cui si dichiara l'esistenza alla chiusura di ogni esercizio. Ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, infatti, la persistente disponibilità di cassa che escluda il continuo ricorso ad anticipazioni da parte del tesoriere appare una condizione necessaria, ma non anche sufficiente laddove, come nel caso in esame, questa non basti a far fronte ai più consistenti debiti e alle altre passività registrate dai disavanzi di amministrazione, per di più se queste risultano sottostimate>>.*

Pertanto, la conclusione del giudice contabile si è attestata sull'inattendibilità dei dati forniti dall'ente, la quale ha inficiato, di conseguenza, la stessa valutazione della veridicità degli elementi contabili esaminati, caratterizzati da incongruenze che hanno portato alla sottostima della situazione economico-finanziaria in cui versa il comune istante.